

REGOLAMENTO (CE) N. 361/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Il Canada ha designato un nuovo organismo responsabile dell'emissione dei certificati di autenticità. Occorre quindi modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97, l'organismo «Food Production and Inspection Branch — Agriculture Canada, Direction Générale "Production et Inspection des Aliments" — Agriculture Canada» è sostituito dall'organismo «Canadian Food Inspection Agency — Government of Canada/ Agence Canadienne d'inspection des aliments — Gouvernement du Canada».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.